



Comune di Peschiera del Garda Corpo di Polizia Municipale

Parco Catullo nr. 1

Tel. 045/64.00.725

Fax 045/64.00.728



Prot. Gen. 14949
Prot. Cat. 1° Cl. 6° Fase 3° Progr. 41113 Polizia Municipale
Registro Ordinanze 142 del 29/08/2008
Vx. Riferimento Nr. del

Peschiera del Garda, 29 agosto 2008

ALBO PRETORIO
del Comune di Peschiera del Garda

Oggetto : **Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana**

IL SINDACO

- Premesso** che il fenomeno della prostituzione su strada, seppur notevolmente diminuito nell'ultimo anno grazie anche a metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, risulta essere ancora presente soprattutto lungo la SR11;
- Valutati** gli effetti devastanti del fenomeno, sia per quanto concerne la sicurezza urbana che per l'immagine turistica di Peschiera del Garda;
- Considerato** che intorno e connesse al fenomeno prostituzione vengono svolte altre attività illecite, anche di rilevanza penale, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;
- Valutate** inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada, pur in vigore di specifica ordinanza che vieta la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sotto i limiti di tollerabilità, come risulta dai circa trecento accertamenti di violazione riferiti alla sola ordinanza testé citata;
- Valutato**, quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;
- Ritenuto** quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordata sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;
- Visto** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- Visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto** il Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti e ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- Visto** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta nr. 243 del 29 Agosto 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

ORDINA

1. in tutto il territorio comunale è vietato
 - a) Fermare il veicolo lungo la pubblica via al fine di chiedere informazioni e/o contrattare prestazioni sessuali con soggetto evidentemente dedito all'attività di meretricio su strada
 - b) Fermare il veicolo lungo la pubblica via al fine di consentire la salita a bordo di soggetto evidentemente dedito all'attività di meretricio su strada
 - c) Fermare il veicolo lungo la pubblica via in zona priva di illuminazione, avendo a bordo soggetto evidentemente dedito all'attività di meretricio su strada
 - d) Lungo la pubblica via indossare abiti succinti, ovvero aver mostrato nudità, nell'ambito dell'attività di meretricio
 - e) Soddisfare bisogni corporali in spazi ed aree pubbliche

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la possibilità per gli organi accertatori, in caso di recidiva, di procedere al sequestro cautelare del veicolo, ai fini della eventuale confisca amministrativa, salvo lo stesso appartenga a persona estranea ai fatti.

Viene abrogato ogni provvedimento precedente in contrasto con la presente.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso :

- alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Verona
- alla Questura di Verona
- alla Polizia Stradale di Verona
- alla Polizia Stradale di Bardolino
- al Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Peschiera del Garda
- alla Polizia Provinciale di Verona.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Umberto Chincarini

